

**Diritto penale.** Per la sanzione basta l'inquinamento della procedura

# Gare pubbliche trasparenti

MILANO

■ Massima severità a presidio della trasparenza dei bandi della pubblica amministrazione. Anche se la bozza di bando frutto di **collusione** non si è poi tradotta nella versione definitiva, la pena prevista dall'articolo 353 del Codice penale scatta egualmente. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza n. 44896 della Sesta sezione penale depositata ieri. La pronuncia sposa un concetto esteso di **turbativa** in coerenza con la classificazione come «di pericolo» del reato stesso.

L'obiettivo della norma penale è infatti quello di mettere

in sicurezza la fase dei pubblici incanti antecedente alla pubblicazione del bando. L'azione illecita consiste allora nel turbare attraverso atti predeterminati (violenza, minaccia, doni, promesse, collusione o altri mezzi fraudolenti) il procedimento amministrativo di formazione del bando per condizionare la scelta del contraente. E allora il reato si consuma indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo. «Per integrare il delitto, dunque, non è necessario che il contenuto del bando venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta

del contraente, né, a maggior ragione, che la scelta del contraente venga effettivamente condizionata». È sufficiente invece un inquinamento del procedimento amministrativo.

Cosa che, nel caso approdato in Cassazione, si è appunto verificata quando un sindaco ha consegnato al funzionario responsabile dell'ufficio appalti pubblici la bozza del bando frutto di un accordo collusivo. E nulla conta il fatto che poi il funzionario ha rifiutato l'imposizione e proceduto alla redazione di una diversa versione del bando.

**G. Ne.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA